

L'AULICO CENTRALE  
PROVVISORIO GOVERNO.

**E**ssendo precisa volontà di Sua Maestà l'IMPERATORE, e RE, che nei propri Stati abbiano a godere di un sicuro, e tranquillo soggiorno li Forestieri di ogni Nazione, dietro le significazioni di Sua Altezza il Signor Principe di REUSS, fa pubblicamente noto a comune regola, e contegno: Che saranno considerati come perturbatori della Pubblica tranquillità quelli, che in qualsivoglia modo si renderanno molesti ai Forestieri di qualunque Nazione, che si trovano in Venezia Impiegati negli Esteri Consolati, o in altri affari, e che di tempo in tempo vi perveniranno per i particolari loro interessi.

Che essendo permesso ad essi Forestieri il far uso delle Coccarde, ed altri particolari distintivi della rispettiva Nazione, si renderà colpevole, chi per tali oggetti oserà praticare ad essi degl'insulti, e sarà quindi severamente punito in proporzione alle rilevate mancanze.

Venezia li 7. Febbraio 1798.

( Cav. Delfino Presid.

Francesco Co: Rizzo Seg.  
STA-